

DETERMINAZIONE N. 439 /DPG015del 25/11/2019

<b>DIPARTIMENTO:</b>	Sviluppo Economico - Turismo
<b>SERVIZIO:</b>	Competitività e Attrazione degli Investimenti
<b>UFFICIO:</b>	Semplificazione oneri amministrativi a carico delle imprese- SUAP
<b>OGGETTO:</b>	L.R. 23/2018 – art. 45 – fissazione dei periodi per l'effettuazione delle vendite di fine stagioni o saldi per l'anno 2020

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale dispone al quarto comma che i periodi delle vendite di fine stagione o saldi, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori;

**PRESO ATTO** che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato quarto comma dell'art. 45 L.R. n. 23/2018, sono stati richiesti i prescritti pareri, tramite nota Prot. n. 0304997/19 del 31 ottobre 2019;

**DATO ATTO** che gli indirizzi unitari formulati dalle Regioni in ordine alla data di inizio delle vendite di fine stagione, espressi nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, così come da ultimo integrato con il documento approvato dalla Conferenza stessa in data 7 luglio 2016, hanno individuato, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le date di inizio delle vendite di fine stagione con il primo giorno feriale antecedente l'Epifania (qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato) e con il primo sabato del mese di luglio;

**VISTA** la legge regionale 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. i periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:
  - vendite di fine stagione invernale dal 4 gennaio 2020 per una durata massima di sessanta giorni;
  - vendite di fine stagione estiva dal 4 luglio 2020 per una durata massima di sessanta giorni;

2. l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando chiaramente:
- l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
  - la data di inizio della vendita e la sua durata;
  - la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  - la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;
3. di disporre, a norma dell'art. 45 L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

L'Estensore  
Federico Di Federico




---

Il Responsabile dell'Ufficio  
Federico Di Federico



---

Il Dirigente del Servizio  
(ad interim)  
Pietro DE CAMILLIS



---